

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO  
SEZIONE IV - FALLIMENTARE

RG 2/2020

ISTANZA PER L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX  
ART.14-TER, C.3, L.3/2012 CON ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA  
PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI N. 3355/18 RG

\*\*\*

Per sig. PE [REDACTED] AL [REDACTED] nato a Palermo il [REDACTED] ivi residente in Via [REDACTED] C.F.: P [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. E [REDACTED] B [REDACTED] (C.F.: [REDACTED] p.e.c.: [REDACTED] fax: [REDACTED]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, Via F [REDACTED], giusta procura alle liti stesa in calce al presente atto

**premesse ed esposto**

che il sig. P [REDACTED] ha depositato istanza per la designazione di un Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento, stante che versa in una situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed reddito ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni.

Che è stato nominato dal Tribunale di Palermo, sez. IV Fallimentare, quale professionista con i compiti dell'Organismo di Composizione della Crisi, il Dott. M [REDACTED].

Che il debitore si è impegnato personalmente, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria all'OCC per la ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale.

Che il Dott. G [REDACTED] nella funzione di OCC ha proposto la procedura di liquidazione dei beni prevista dall'art. 14-ter della Legge n.3/2012, che il sig. P [REDACTED] intende fare propria;

Che detto professionista ai fini della liquidazione del patrimonio dell'indebitato ex art. 14 ter e ss. della L. 3/12, ha prodotto la relazione particolareggiata che si deposita unitamente alla istanza di liquidazione.

Che il sig. P [REDACTED] versa in uno stato di grave difficoltà economica, poiché essendo l'unico percettore di reddito della famiglia, non può sostenere l'onere della riduzione del quinto dello stipendio che dovrebbe durare per i prossimi 40 anni. Segnatamente, il credito azionato con il pignoramento presso terzi N. 3355/18 RG è pari ad € 113.957,49, terzo datore di lavoro "P [REDACTED]", relativo alla quota di un quinto dello stipendio,

STUDIO LEGALE

AVV. [REDACTED]  
Via [REDACTED]  
[REDACTED] 20922

azionato dalla Banca Unicredit di cui si sta già provvedendo al pagamento delle singole rate, con grave danno per l'economia familiare del P. [REDACTED]

Invero, allo stato attuale il P. [REDACTED] unitamente alla propria famiglia, sopravvive con un reddito da retribuzione di € 1.270,00 mensili, inferiore rispetto al livello di reddito quantificato dall'ISTAT in € 1.957,18, quale reddito di spesa mensile per una famiglia con quattro componenti nelle Isole. Solo la sospensione della procedura di pignoramento presso terzi effettuata a carico del datore di lavoro e relativa alla retribuzione del sig. P. [REDACTED] A. [REDACTED] potrebbe ridare dignità allo stesso ed alla sua famiglia. Pertanto,

**VOGLIA**

L'Ill.mo Tribunale adito aprire la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter della L. 3/12 e nominare un Liquidatore;

sospendere il procedimento n. 3355/18 RG di pignoramento presso terzi.

Con la presente memoria si provvede al deposito relazione particolareggiata unitamente agli allegati e la proposta di liquidazione del patrimonio del P. [REDACTED] con i relativi allegati pervenuta dal dott. G. [REDACTED] nonché copia dell'originaria richiesta di nomina dell'Organismo di Composizione della Crisi.

Si dichiara che a titolo di contributo unificato, è dovuto l'importo di € 98,00.

*Si riserva il deposito telematico degli allegati; non appena iscritte e rido. L. [REDACTED]*

Con osservanza

Palermo, 04/03/2020

P. [REDACTED] A. [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]

TRIBUNALE DI PALERMO  
DEPOSITATO IL  
★ - 6 MAR. 2020 - ★  
SEZIONE FALLIMENTARE

[Handwritten signature]

AVV. I [REDACTED]

tel. [REDACTED]

### ATTO DI NOMINA E PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto P [REDACTED] A [REDACTED], nato a Palermo il [REDACTED], ivi residente in Via [REDACTED]

C.F.: P [REDACTED]

Nomino

a rappresentarmi e difendermi nell'incoando procedimento ai sensi dell'art. 14 ter della L. 3/12 ai fini della liquidazione del patrimonio a favore dei creditori, l'Avv. E [REDACTED] del Foro di Palermo, con studio in via F.P. [REDACTED] C. F.: [REDACTED], fax 09 [REDACTED] PEC: [REDACTED], conferendo alla stessa ogni potere di legge, ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di transigere, conciliare, rinunciare agli atti, e di accettare somme. Conferisco altresì alla stessa specifico mandato di nominare sostituti e farsi sostituire, di chiamare terzi in causa e di formulare domande riconvenzionali, proporre impugnazioni o rinunciare agli atti, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Palermo Via F. P. Di Blasi, n. 35. Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo.

Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico.

Reso edotto della normativa a tutela della privacy, dichiaro di acconsentire al trattamento dei dati personali al solo scopo della trattazione della controversia de quo.

Dichiaro altresì, di revocare qualunque precedente atto di nomina.

FIRMA

Vera la firma





## TRIBUNALE DI PALERMO

### QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

#### IL GIUDICE DELEGATO

vista l'istanza di ammissione dalla procedura di liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter* L. 3/2012 presentata da Pe [REDACTED] in data 6 marzo 2020;

letta la relazione particolareggiata del professionista nominato con funzioni di OCC, dott. M [REDACTED], recante il contenuto prescritto dal terzo comma del citato art. 14-ter nonché l'attestazione in ordine alla ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione formulata dal debitore (richiesta dal combinato disposto dell'art. 9, secondo comma, e dell'art. 15, sesto comma, L. cit.);

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che l'istante ha la residenza a Palermo;

ritenuto che il debitore versa in stato di sovraindebitamento e, segnatamente, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

considerato che non risultano ricorrere le condizioni di inammissibilità poste dall'art. 7, secondo comma, lett. a) e b), L. cit.;

verificato che la domanda è effettivamente corredata dalla documentazione di cui agli artt. 9, secondo comma, e 14-ter, terzo comma, L. cit.;

ritenuto che non risulta che l'istante abbia mai svolto alcuna forma di attività di impresa;

rilevato che il debitore ha prodotto i documenti idonei a consentire di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14-ter, quinto comma, L. cit.);



ritenuto che non emergono elementi atti a far ritenere che l'istante abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14-*quinquies*, primo comma, L. cit.);

ritenuto che liquidazione ha oggetto tutti i beni del debitore e che, ai sensi dell'art. 14-*sexies* L. cit., la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-*undecies*, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

visto l'elenco delle spese necessarie per le esigenze del nucleo familiare del debitore esposto in domanda (e avallato nella relazione del professionista) e preso atto dell'ammontare del reddito percepito (risultante dalla documentazione allegata);

ritenuto, sulla scorta di tali dati, che il limite di cui all'art. 14-*ter*, sesto comma, lett. b), L. cit. può essere individuato nella somma di € 1.251,83 al mese;

considerato che il debitore non ha formulato richiesta di poter utilizzare i beni oggetto di liquidazione;

ritenuta l'opportunità che il ruolo di liquidatore venga ricoperto da un professionista diverso da quello già nominato con funzioni di OCC, stante la diversità di ruoli;

ritenuto che compete al liquidatore il compito di verificare l'elenco dei creditori, formare l'inventario dei beni da liquidare, predisporre il progetto di stato passivo ed elaborare il programma di liquidazione nonché valutare il subentro nelle procedure esecutive pendenti;

visto l'art. 14 *quinquies* L. 3/2012;

#### **P.Q.M.**

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di P. [REDACTED] A. [REDACTED], nato a Palermo il 3 [REDACTED] (c.f. [REDACTED]);

nomina liquidatore l'avv. Guido Longo, con studio a Palermo in via [REDACTED] n. 1;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate



o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda;

ordina la trascrizione del presente decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;

determina in complessivi € 1.251,83 mensili il limite di cui all'art. 14-ter, sesto comma, lett b), L. 3/2012 ed esclude conseguentemente tale importo dalla massa compresa nella liquidazione;

ordina il rilascio in favore del liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al giudice delegato sull'attività svolta;

dispone che il ricorso e il presente decreto vengano pubblicati, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo;

dispone che il liquidatore proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, come prescritto dall'art. 14 *sexies* L. 3/2012, nonché a porre in essere le attività di cui agli artt. 14 *octies* e ss. della legge medesima;

onera il liquidatore di rendere la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011, secondo le indicazioni operative fornite dal Presidente di questa Sezione in data 19 giugno 2018.

Si comunichi all'istante, al professionista avente funzioni di OCC ed al liquidatore nominato a cura della Cancelleria.

Palermo, 12 marzo 2020

**IL GIUDICE DELEGATO**  
*Giuseppe Rini*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice Giuseppe Rini**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

